

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Informativa per la notificazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale nell'interesse della PROF.SSA FREDERICA ILSE ROSANNA DANIELE (C.F. DNLFDR85L43Z120Q) rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Aristide Police (C.F. PLCRTD68E10F839F) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, al viale Liegi, n. 32, il quale, anche ai sensi dell'art. 136 c.p.a., dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata aristidepolice@ordineavvocatiroma.org ed al numero di fax 0699291244;

– RICORRENTE –

contro il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

nonché contro il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

nonché contro il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

– RESISTENTI –

e nei confronti del PROF. FRANCESCO BIGNAMINI, non costituito in giudizio;

- CONTROINTERESSATO -

nel giudizio incardinato, a seguito di trasposizione ex art. 48 c.p.a., innanzi al

TAR Lazio – Roma, Sezione III *bis* (R.G. n. 201/2022),

per l'annullamento per l'annullamento,

previa concessione di idonee misure cautelari

del decreto prot. n. 1193 dell'8 giugno 2021 del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, e relativi allegati, con il quale l'odierna ricorrente è stata esclusa “dalla partecipazione alla procedura concorsuale

bandita con DD. DD. 29 aprile 2020, n. 510 e 8 luglio 2020, n. 783 ... per mancanza del requisito di servizio necessario per l'accesso" e, in parte qua, della graduatoria definitiva approvata con decreto del Ministero dell'Istruzione – Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 1603 del 30 giugno 2021, nonché di ogni altro atto presupposto, ivi inclusa la comunicazione del 21 maggio 2021 recante ad oggetto "Avviso di avvio del procedimento di esclusione – Concorso straordinario bandito con DD.DD. 510/2020 e 783/2020 per il reclutamento di personale docente" e relativo esito comunicato con nota prot. n. 10596 del 31 maggio 2021, nonché il D.D. 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato in G.U. il 28 aprile 2020, n. 34, recante la "procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno", come rettificato dal D.D. 8 luglio 2020, n. 783, se ed in quanto si ritengano correttamente applicati nel procedimento da cui è scaturito il provvedimento impugnato; nonché per il conseguente accertamento del diritto della ricorrente ad essere assunta a seguito della riammissione alla procedura e scorrimento della graduatoria definitiva per la Regione Friuli Venezia Giulia, approvata con decreto 30 giugno 2021, e per la conseguente condanna dell'Amministrazione all'adozione dei provvedimenti necessari per la rivalutazione della posizione dell'odierna ricorrente" i quali si rivelano illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, co. 2, lett. a) del D.D. n. 510/2020 e dell'art. 1 del d.l. 126/2019, conv. in l. 159/2019, non essendo previsto dalla *lex specialis* il presupposto per l'esclusione. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990, non essendo state compiutamente esplicitate le ragioni dell'esclusione nella comunicazione di avvio del procedimento. – Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 206/2007, non avendo l'Ufficio valutato che i titoli professionali della ricorrente sono oggetto di riconoscimento nell'ordinamento. – Eccesso di

potere per sviamento, carenza di istruttoria e della motivazione, travisamento di fatti. – Ingiustizia manifesta.

Con il primo motivo di ricorso si è censurata sia l'erronea interpretazione operata dall'amministrazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), del Bando, che i vizi procedurali afferenti al provvedimento impugnato, evidentemente illegittimo per carenza e contraddittorietà della motivazione, oltre che in quanto adottato in spregio alle garanzie procedurali connesse all'emanazione di un provvedimento di diniego, con manifesta lesione del diritto di difesa e contraddittorio dell'odierna ricorrente.

Sul primo profilo, si è posto in evidenza che il provvedimento di esclusione oggetto di impugnazione è illegittimo perché emanato su una erronea interpretazione della suindicata disposizione del Bando.

L'amministrazione, infatti, ha ritenuto che il requisito di partecipazione concernente le tre annualità di servizio "*prestato nelle scuole secondarie statali*" dovesse essere valutato solo in relazione al servizio prestato presso scuole nazionali, negando la possibilità di valutare alla stessa stregua il servizio prestato presso altre scuole estere. Su quest'erroneo assunto è stata esclusa la Prof.ssa Daniele che, per inciso, aveva brillantemente superato le prove scritte.

L'erroneità dell'interpretazione appare da diversi elementi della stessa procedura di gara, in particolare dal modulo informatico che i candidati hanno compilato per parteciparvi. In questo modulo è stata inserita la voce - che i candidati potevano segnare - "*Servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE*", oltre che la possibilità di indicare "*estero*" come provincia della "*Istituzione scolastica o educativa*" ove si è prestato servizio.

Pertanto, è evidente che la corretta interpretazione della clausola del Bando fosse nel senso di considerare, ai fini del requisito di partecipazione delle

tre annualità di servizio, anche il servizio prestato presso scuole statali all'estero.

Ove, al contrario, si interpretasse la disposizione in esame come indicato dall'Amministrazione, si è posta in rilievo la patente violazione che ne deriverebbe - oltre che del principio di diritto eurocomunitario sulla libertà di stabilimento, come più diffusamente nel secondo motivo di gravame – del d.lgs- 206/2007, che dispone la piena parificazione delle qualifiche nazionali e comunitarie per l'accesso alla professione in Italia corrispondente a quella svolta nello Stato membro di provenienza.

Sul versante dei vizi procedurali, si è lamentata l'inconferenza della motivazione e le violazioni delle garanzie procedimentali accordate al privato in relazione all'emanazione di un provvedimento di diniego.

Infatti, l'amministrazione ha motivato il provvedimento di esclusione oggetto di impugnazione in modo del tutto laconico e contraddittorio, ritenendo sufficiente rilevare che i *“servizi non sono valutabili in quanto non prestati in scuole italiane all'estero”*. Ciò senza minimamente coinvolgere in contraddittorio la ricorrente e senza tenere in considerazione l'articolata e completa documentazione dalla stessa prodotta, da cui con evidenza emergeva che i titoli conseguiti che aveva conseguito all'estero sono stati oggetto di espresso riconoscimento ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 206/2007, quindi pienamente valutabili in sede di concorso.

Pertanto, il provvedimento di esclusione è illegittimo anche per gli indicati vizi procedurali.

II. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, anche in relazione all'art. 45 TUE e agli artt. 3, 97 e 117 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990, non essendo state compiutamente esplicitate le ragioni dell'esclusione nella comunicazione di avvio del procedimento.

In subordine, nella non creduta ipotesi in cui venisse accolta l'interpretazione dell'art. 2, co. 2, lett. a) del Bando prospettata dalla resistente, si è censurata la patente violazione dell'art. 45 del TFUE che ne deriverebbe.

Ai sensi di tale norma, la libera circolazione dei lavoratori implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

Se l'art. 2 co. 2, lett. a) fosse interpretato come riferentesi soltanto a servizi svolti in "*scuole statali secondarie italiane*", esso sarebbe manifestamente discriminatorio nei confronti di coloro che abbiano svolto, come la ricorrente, attività di insegnamento presso una scuola secondaria statale in un altro Stato membro UE e, successivamente, intendano proseguire la propria attività in Italia.

Pertanto, stante l'obbligo di interpretazione conforme, nelle ipotesi in cui una norma appaia in contrasto con il diritto comunitario, il giudice ha l'obbligo di provare ad interpretare la norma in modo da attribuirle un significato conforme con le norme interne al diritto UE.

Se, poi, dovesse ritenersi che un'interpretazione coerente con il diritto europeo non è dato trovarla, allora il giudice avrebbe l'obbligo di disapplicare la norma in questione e di rinviare la questione alla CGUE.

La ricorrente, come anticipato, ritiene la disposizione del Bando pacificamente interpretabile in modo conforme al diritto eurocomunitario, attribuendole il significato, peraltro coerente con le altre disposizioni del Bando, di considerare alla stessa stregua i periodi di servizio svolti presso scuole statali italiane e quelli svolti presso scuole statali estere.

Nella denegata ipotesi in cui il Tar adito non dovesse essere dello stesso avviso, viene presentata istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE e rimessione alla Corte Costituzionale, dato l'evidente contrasto con le norme ed i principi fondamentali del diritto comunitario.

*

Il ricorso è corredato altresì dalla indicata richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE e rimessione alla Corte Costituzionale, istanza cautelare, da istanza istruttoria per l'accesso alla documentazione e istanza di notifica per pubblici proclami definite con l'ordinanza che autorizza la presente notificazione.

*

Si rende noto mediante la presente informativa che:

- il ricorso è iscritto dinanzi al TAR Lazio – Roma, Sezione III *bis*, R.G. n. 201/2021 e lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- all'esito della camera di consiglio dell'8 febbraio 2022, fissata per la discussione dell'istanza cautelare, in accoglimento dell'istanza formulata dal ricorrente, visto l'elevato numero di soggetti inseriti nella graduatoria del concorso in questione, il TAR Lazio – Roma, Sezione III *bis*, con ordinanza del 9 febbraio 2022, n. 1518, ha disposto la notifica mediante pubblici proclami con le modalità descritte nella presente informativa e la fissazione dell'udienza di discussione del merito del giudizio al 3 maggio 2022.

SI CHIEDE

che codesto spett.le Ministero in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio – Roma, Sez. III *bis*, n. 1518/2022 provveda a:

- pubblicare sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, nonché sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico del Friuli-Venezia Giulia, la presente informativa, unitamente alla copia del ricorso e dell'ordinanza che non dovranno essere rimossi sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado;

- rilasciare ai sottoscritti un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione con le modalità sopra indicate.

Roma, 8 marzo 2022

Prof. Avv. Aristide Police